



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 101  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 23 ottobre 2013

**INDICE****Commissioni permanenti**2<sup>a</sup> - Giustizia:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 312<sup>a</sup> - Igiene e sanità:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 11

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 ottobre 2013

**Plenaria****57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

– **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

**(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (PD), nel riferire sui provvedimenti in titolo e dopo aver illustrato concisamente i contenuti della Tabella 5 recante lo stato di previsione del Ministero della giustizia, si sofferma diffusamente sulle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione.

In primo luogo cita l'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento – sono necessarie a garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta

contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In particolare, i nuovi finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza. Passa quindi a dare conto dell'articolo 9, comma 16, il quale autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, in aggiunta alle possibilità di assunzione previste dalla normativa vigente. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il medesimo articolo 9, al comma 17, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore proroga a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1941. Secondo tale disposizione, alla scadenza del triennio, il giudice onorario può essere confermato per una sola volta dal consiglio giudiziario sulla base di un giudizio di idoneità, tenuto anche conto che i giudici onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico restano in servizio fino alla definizione della procedura anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. Precisa, inoltre, che la disposizione in esame prevede la proroga dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è prevista un'ulteriore conferma per i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 374 del 1991.

Passa quindi ad illustrare il comma 28 dell'articolo 10, e successive modificazioni, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 1912, e successive modificazioni, in materia di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Precisa che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il comma 13 dell'articolo 18 modifica la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia. In particolare, con le modifiche di cui alla lettera *a*) sono specificate le modalità di calcolo del contributo unificato in relazione ai ricorsi avverso più atti impugnati: il calcolo del contributo per scaglioni è effettuato in riferimento a ciascun atto impugnato anche per i contenziosi in appello. Con le modifiche di cui alle lettere *b*) e *c*) è previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo – secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento – si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo nelle giurisdizioni ordinaria e speciali, al fine di rendere più celere lo svolgimento del processo, secondo il principio della ragionevole durata, e di ot-

tenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione. Il comma 14 introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che disciplinano tale possibilità con riferimento all'ambito della giurisdizione ordinaria.

L'articolo 18, nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si sofferma in particolare sul comma 15: esso dispone che le spese per la sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico del candidato e sono da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

Il comma 17 modifica invece l'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

La relatrice illustra il comma 18 dell'articolo 18, che interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico del candidato da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Svolge, quindi, brevi considerazioni sul contenuto dell'articolo 18 e segnatamente sui commi 21 e 22 i quali apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia. In particolare sottolinea che, attraverso la modifica dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, è disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, mentre con l'inserimento nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dell'articolo 106-bis, viene disposto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Per quanto riguarda, infine, il diritto di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lo stesso è riscosso con le medesime modalità con cui viene assolto il contributo uni-

ficato. L'importo attuale del diritto in questione è pari ad 8 euro ed il relativo pagamento è assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta. La relatrice precisa che l'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili, con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. Conclude con un accenno al comma 22 dello stesso articolo 18. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, la previsione di maggior gettito che ne deriva dovrebbe essere quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, bandito con decreto ministeriale del 21 settembre 2011.

Ha quindi la parola l'altro relatore, senatore CALIENDO (*PdL*) che si sofferma innanzitutto sul tenore del comma 16 dell'articolo 18 del disegno di legge di stabilità, già illustrato dalla relatrice Filippin. Sottolinea che tale disposizione manifesti aspetti di ambiguità, dal momento che sembrerebbe porre a carico del candidato la spesa da corrispondersi al momento della presentazione della domanda per l'ammissione all'esame per il patrocinio in Corte di cassazione. Auspica che il Governo possa fornire chiarimenti sulla natura della norma, giacché non appare del tutto chiaro se essa introduca una nuova tassa di accesso all'esame o se, invece, disciplini soltanto l'ammontare e le modalità di versamento di tale contributo.

Passa quindi ad illustrare la portata dell'articolo 11, comma 10, del medesimo disegno di legge. Ne evidenzia le manchevolezze con riferimento alla facoltà di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria. Si augura che la Commissione possa predisporre opportune soluzioni per il personale della polizia penitenziaria, rispetto al quale ritiene opportuno sin da ora reperire le risorse per un aumento di almeno 500 unità. A tale scopo si potrebbe anche provvedere mediante una riduzione delle risorse assegnate all'incremento di personale appartenente agli altri corpi di polizia. Più in generale rileva che, anche al fine di mantenere una continuità di interventi rispetto alla scorsa legislatura, la Commissione dovrebbe raccomandare le opportune soluzioni per garantire la stabilità degli operatori che prestano servizio nell'ambito dell'intero sistema giudiziario, in condizione di precarietà. L'obiettivo potrebbe essere perseguito mediante una conversione di alcuni rapporti di lavoro in contratti a termine. Attraverso il rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio, ci si potrà così far carico della posizione dei circa 3.500 operatori precari che, a vario titolo, prestano servizio nelle varie sedi degli uffici giudiziari. Perché, tuttavia, la proposta della Commissione possa essere adeguatamente circostanziata, il relatore ritiene opportuno che il Governo fornisca un preciso apporto documentale circa i dati relativi al personale in servizio privo di contratto a tempo indeterminato, con particolare riferimento alla sua dislocazione nel territorio nazionale. Passa quindi a

svolgere alcune brevi considerazioni sull'articolo 10, comma 16 il quale introduce una norma relativa al Garante del contribuente, le cui funzioni sarebbero trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, nella cui circoscrizione è compresa ciascuna direzione regionale dell'agenzia delle entrate. Evidenzia i rischi sottesi all'entrata in vigore di tale disposizione, che potrebbe compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante del contribuente, ancorché la norma sembri salvaguardarne – pur con qualche oscurità lessicale – l'autonomia operativa. In generale auspica che, nei limiti dei profili di competenza della Commissione giustizia, il rappresentante del Governo possa fornire chiarimenti sulla *ratio* e gli obiettivi di ciascuna delle disposizioni sulle quali si è soffermato in sede di relazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo nell'ordine dei lavori, auspica sia riservato un tempo idoneo per l'esame dei provvedimenti in titolo e chiede di poter intervenire in discussione generale nel corso di una prossima seduta.

Il presidente BUCCARELLA dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Ha quindi la parola la senatrice GINETTI (*PD*) la quale osserva come, a prima lettura, non sia dato riscontrare un indirizzo generale ed unitario alla base delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia contenute nel disegno di legge di stabilità. Dalla lettura della Tabella 5, così come dagli interventi previsti dal disegno di legge di stabilità, si traggono spunti sulla gestione delle risorse disponibili, ma l'efficienza del sistema giudiziario non sembra perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. In particolare, nell'ambito delle disposizioni che riguardano il personale delle forze di sicurezza, sembra auspicabile introdurre un puntuale incremento di risorse per il contingente di personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria: in proposito, ritiene imprescindibile prevedere lo stanziamento di apposite risorse per la corresponsione degli straordinari, così da garantire un più efficiente svolgimento dei turni di servizio. Con riferimento, poi, alla questione del personale precario che presta servizio presso gli uffici giudiziari, ritiene che le criticità derivino dalle misure di blocco del *turn over* indiscriminate, che non hanno consentito di distinguere gli uffici presso i quali vi sia personale in soprannumero da quelli in cui vi è grave carenza di organico. Tale problema, pur investendo il complesso delle amministrazioni pubbliche, appare particolarmente grave nel settore dell'amministrazione della giustizia, dove esso si riflette in modo penalizzante sui diritti dei cittadini. Auspica, infine, che si possano individuare le risorse volte a garantire lo svolgimento di apposite procedure concorsuali per garantire la stabilizzazione del personale che opera in condizioni di precarietà.

Il senatore LUMIA (*PD*) manifesta apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, il quale prevede l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006. Con riferimento all'articolo 16, comma 9, ritiene apprezzabile la facoltà di assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi già svolti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Al fine di esercitare tale facoltà di assunzione è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Si augura che, nel rapporto da indirizzare alla Commissione bilancio, possano confluire puntuali proposte per individuare risorse volte alla messa in ruolo del personale che presta servizio a titolo precario presso gli uffici giudiziari. Più in generale, auspica che i documenti di bilancio, nella parte di competenza della Commissione giustizia, possano consentire al sistema processuale italiano di avvicinarsi agli indici di efficienza e velocità di definizione degli altri paesi dell'Unione europea, nonché a favorire la deflazione del contenzioso e l'eliminazione delle domande e dei ricorsi temerari. Condivide poi il rilievo già svolto dal relatore Caliendo circa l'articolo 10, comma 16, che devolve le funzioni del Garante del contribuente al Presidente della commissione tributaria regionale, nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'agenzia delle entrate. Auspica, quindi, che la Commissione giustizia possa contribuire, per quanto di competenza, ad apportare modifiche a tale disposizione. Infine, accenna alla necessità che il personale della polizia penitenziaria possa trovare spazi di tutela al duplice fine di garantire una maggior vivibilità nel contesto carcerario e di affrontare l'emergenza dovuta al sovraffollamento e al rapporto tra personale di servizio e detenuti nei luoghi di esecuzione della pena.

Il senatore FALANGA (*PdL*), in punto di metodo, evidenzia come l'esame delle parti di competenza della Commissione giustizia dei documenti di bilancio offra conferma dell'esigenza di una riforma di carattere ordinamentale. Condivide il rilievo svolto dalla senatrice Ginetti circa la mancanza di un indirizzo politico generale e coerente negli interventi relativi al sistema della giustizia e all'organizzazione degli uffici giudiziari. A suo parere, è giunto il momento di superare il livello delle singole e puntuali modifiche ai sistemi processuali. Di queste ultime si sono esplostrate tutte le potenzialità e non ritiene che ulteriori interventi di dettaglio riferiti alle norme processuali possano migliorare la velocità di definizione dei giudizi e l'effettività della tutela.

Si sofferma quindi sull'articolo 11, comma 6 della legge di stabilità con il quale si dispone la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'avvocatura dello Stato. In proposito, auspica che il Governo possa fornire chiarimenti sul tenore del secondo periodo



del citato comma 6, da cui il versamento delle somme risparmiate risulterebbe versato annualmente in un apposito capitolo del bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, senza che se ne comprenda la finalità di impiego o devoluzione. Espone le proprie perplessità rispetto all'incremento dei contributi unificati che preludono ad un filtro della domanda di giustizia fondato sul livello del reddito percepito dai singoli interessati.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) auspica preliminarmente che possano essere interpellate anche in via informale le associazioni del personale precario del comparto giustizia. La carente stabilità dei rapporti di lavoro nell'amministrazione della giustizia italiana gli appare un profilo critico decisivo e, al fine di offrire alla Commissione bilancio soluzioni concrete, propone di considerare un possibile aumento delle percentuali di riduzione degli onorari previste all'articolo 11, comma 6 su cui già altri senatori si sono soffermati in precedenza. Sul piano delle soluzioni giuridiche volte ad incrementare la stabilità del personale degli uffici giudiziari, ritiene sia da considerare l'ipotesi di ulteriori proroghe dei rapporti di lavoro e la trasformazione in contratti a tempo determinato delle collaborazioni a vario titolo denominate. Non vanno poi trascurate soluzioni volte a garantire che i periodi di prestazione lavorativa effettuati siano considerati come titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. In particolare, sul tema del personale della polizia penitenziaria concorda con quanto esposto dal relatore Caliendo circa l'opportunità di prospettare un rafforzamento degli organici, anche facendo riferimento al comma 10 dell'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, che prevede l'ipotesi di ulteriori assunzioni di personale in considerazione delle specifiche esigenze del comparto sicurezza.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che il blocco del *turn over* e la penuria di personale nel corpo di polizia penitenziaria determinano una situazione drammatica nell'universo carcerario italiano. L'incremento delle percentuali di suicidi tra gli appartenenti allo stesso corpo di polizia penitenziaria costituisce una drammatica manifestazione del disagio sollevato dagli operatori del settore. Il messaggio rivolto alle Camere dal Presidente della Repubblica impone presa di coscienza e capacità di intervento. Si sofferma, quindi, sui commi 21 e 22 dell'articolo 18, riguardanti la riduzione dei compensi spettanti a chi presta gratuito patrocinio. Ne risultano ridotti gli importi spettanti al difensore, ma anche all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato. L'abbattimento dell'ammontare di un terzo su tali compensi sembra consentire il conseguimento di appena 10 milioni di euro di risparmio di spesa annua. Osserva infine che tale disposizione stride con l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e stabilisce che essa debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare il seguito della discussione generale sui disegni di legge in titolo è rinviato alla prossima seduta, posticipata alle ore 14 di domani.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 23 ottobre 2013

**Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della recente audizione del Ministro della salute, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1120 (LEGGE DI STABILITÀ) E N. 1121 (BILANCIO DELLO STATO)*

La PRESIDENTE comunica che il Ministro e il Sottosegretario alla salute non hanno potuto garantire la propria partecipazione alla seduta odierna, a causa di concomitanti impegni istituzionali che hanno ritenuto di non poter rinviare. Saggiunge che, in base al Regolamento del Senato, la presenza del Ministro competente, o in subordine del Sottosegretario da questi delegato, costituisce condizione di regolarità della procedura di esame dei documenti di bilancio. Non di meno, esprime l'avviso che, in assenza di obiezioni, possa farsi luogo a una introduzione dei relatori designati, prodromica all'esame che sarà avviato alla presenza del Ministro competente o di un Sottosegretario delegato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La senatrice SILVESTRO (PD), designata quale relatrice, si sofferma anzitutto sul disegno di legge di stabilità, evidenziando gli articoli che si

riferiscono alla competenza della Commissione e segnalando le variazioni discendenti dagli elenchi e dalle tabelle allegate. Riferisce, quindi, sullo stato di previsione del Ministero della salute.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), designato a sua volta come relatore, si riserva di intervenire durante l'esame dei disegni di legge in titolo, associandosi alla introduzione prodromica già svolta.

La PRESIDENTE avverte che la programmazione dei lavori in materia sarà definita nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, che si riserva di convocare al più presto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*